**Cass. Pen., Sez. III, n. 43429 del 17/10/2014 – Pres. Fiale – Est. Franco – Ric. M.F.**

**RIFIUTI –** Albo Gestori:cosa s’intende per “popolazione complessivamente servita”?

*L'art. 8, comma 1, lett. a), del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 (ora art. 8, comma 1, lett. a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120), dispone che è richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 1, per l'ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. A sua volta, l'art. 9 del medesimo decreto ministeriale (ora art. 9 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120) prevede che la categoria 1, di cui al detto art. 8, comma 1, lett. a), è suddivisa in sei classi «a seconda che la popolazione complessivamente servita sia», in particolare, per la classe d) «inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti»; e per la classe e) «inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti». E' di tutta evidenza, sulla base di una esegesi letterale, del resto corrispondente a quella sistematica ed alla ratio della disposizione, che questa, con l'espressione «popolazione complessivamente servita», abbia riguardo al totale degli abitanti di tutti i comuni per i quali viene effettuata la raccolta e non al numero di abitanti del singolo comune.*

**Svolgimento del processo**

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Lecce, sezione di­staccata di Gallipoli, assolse M. F. dalle altre due contestazioni perché il fatto non sussiste, mentre lo dichiarò colpevole del reato di cui all'art. 256, commi 1 e 4, d. 19s. 3 aprile 2006, n. 152, ascritto alla prima parte del capo A), per avere esercitato attività di raccolta di rifiuti solidi urbani in mancanza di i­donea autorizzazione, in quanto essendo iscritto nell'apposito Albo alla catego­ria 5, classe A, per la gestione dei rifiuti nell'ambito di una popolazione inferio­re a 20.000 persone, aveva effettuato la raccolta per tre comuni per un territorio che comprendeva complessivamente 27.256 persone, e lo condannò alla pena di € 1.200,00 di ammenda.

L'imputato, a mezzo dell' avv. G. C., propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogi­cità della motivazione. Ricorda che è stato condannato perché, essendo la sua azienda titolare di una autorizzazione che consentiva la raccolta di rifiuti solidi urbani in centri abitati per un numero di residenti non superiore a ventimila, da un accertamento presso i Comuni che l'azienda serviva (Neviano, San Donato e Galatone) era risultato che la popolazione complessivamente servita era pari a ventisettemila abitanti. Il giudice ha ritenuto che si tratta di un reato formale di pericolo, per la cui configurabilità sarebbe sufficiente l'inosservanza delle pre­scrizioni, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto. Ha quindi ritenuto irrilevante che il M. disponesse dì mezzi e spazi adeguati alla rac­colta dei rifiuti in concreto effettuata (tanto che il 5 gennaio 2011 venne accolta l'istanza di elevazione della classe di iscrizione nella categoria l classe D di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. n. 406/98).

Osserva che nell'ambito della "categoria l" sono individuate n. 6 "classi" (lettera da a) ad f)), a seconda della consistenza numerica della popolazione de­gli Enti comunali con i quali l'impresa intende stipulare contratti di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Il conseguimento dell'iscrizione all' Albo in una delle 6 "classi" previste presuppone l'avvenuto ri­conoscimento in capo al "gestore" della capacità, tecnica, economica e finanzia­ria per l'effettuazione del servizio in favore di Enti con una determinata popola­zione, sicché il riferimento, contenuto nell'art. 9, comma 2, del d.m. 406/1998 alla «popolazione complessivamente servita» non può che essere relativo alla popolazione di ogni singolo Ente "servito" dall'impresa, e non già alla somma della popolazione di ogni singolo Ente presso il quale viene svolto il servizio di cui si tratta. Ora, nessuno dei comuni presso i quali la S. C. M. svol­geva il servizio di raccolta e trasporto di RSU, all'epoca dei fatti, contava (e conta) una popolazione superiore il tetto delle 20.000 unità previsto per la clas­se di iscrizione posseduta dalla stessa S. C. M. E.. Eccepisce che non ricorre la violazione dell'art. 256, comma 4, d. 19s. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la società, all'epoca dei fatti, era titolare della prescritta autoriz­zazione che opera appunto esclusivamente un distinguo per classi numeriche di "abitanti". Questa dicitura, diversa da quella di "popolazione", attesta e confer­ma la tesi difensiva della liceità e legittimità della condotta essendo l'autorizza­zione da intendersi riferita non alla complessiva popolazione trattata (quella dei tre comuni indicati nella contestazione) ma al numero di abitanti per ogni singo­lo comune con cui si sottoscrive il relativo contratto di raccolta di RSU.

**Motivi della decisione**

Il ricorrente in sostanza deduce erronea interpretazione dell' art. 9 del d.m. 28 aprile 1998 n. 406, sostenendo che il riferimento alla popolazione comples­siva ivi contenuto vada rapportato al numero complessivo degli abitanti di ogni singolo comune servito e non al totale degli abitanti di tutti i comuni.

Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato.

L'art. 256, comma 4, d. 19s. 3 aprile 2006, n. 152, prevede che le pene pre­viste dal comma l (raccolta di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazio­ne, iscrizione o comunicazione) siano ridotte della metà «nelle ipotesi di inos­servanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni».

L'art. 8, comma l, letto a), del d.m. 28 aprile 1998, n. 406, dispone che è richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 1, per l'ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. A sua volta, l'art. 9 del medesimo decreto ministeriale prevede che la catego­ria 1, di cui al detto art. 8, comma 1, lett. a), è suddivisa in sei classi «a seconda che la popolazione complessivamente servita sia», in particolare, per la classe d) «inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti»; e per la classe e) «inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti».

E' di tutta evidenza, sulla base di una esegesi letterale, del resto corrispon­dente a quella sistematica ed alla *ratio* della disposizione, che questa, con l'espressione «popolazione complessivamente servita», abbia riguardo al totale degli abitanti di tutti i comuni per i quali viene effettuata la raccolta e non al numero di abitanti del singolo comune. Del resto, quest'ultima interpretazione non avrebbe alcun senso perché la finalità della disposizione è chiaramente quella di assicurare che l'impresa che svolge il servizio disponga, nel comples­so, dei mezzi e delle strutture sufficienti ad assicurarlo regolarmente, mentre non si comprende quale finalità avrebbe una norma che ponesse un limite per i singoli enti serviti, consentendo all'impresa di svolgere la raccolta per un nume­ro indeterminato di abitanti, senza alcun preventivo controllo delle necessarie capacità. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la norma, del tutto ra­zionalmente, richiede proprio che sia previsto «a monte» il numero complessivo della popolazione per la quale potrà essere svolto il servizio, indipendentemente dalla circostanza (irrilevante) del numero degli enti locali in cui questa à suddi­visa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dal ricorrente si riferisce a fattispecie del tutto diverse (relative a bandi di gara di appalti pubblici) ed è in­conferente nel presente giudizio.

Nella specie, il ricorrente all'epoca dei fatti era iscritto nella classe E), e quindi non poteva svolgere il servizio di raccolta per una popolazione comples­sivamente servita superiore a 20.000 abitanti, mentre solo successivamente ot­tenne l'iscrizione nella classe D).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ri­corrente al pagamento delle spese processuali.

[omissis]